SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 203

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 31 agosto 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

**Ministero dello sviluppo economico**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.

**Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «A.M.A.R. Conciliazione (Associazione Metodi Alternativi di Risoluzione delle controversie e gestione della mediazione finalizzata alla Conciliazione)», in Milano.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 26 marzo 2010, Prot m. dg DAG 1 aprile 2010 n. 48720.E e 14 luglio 2010 , con le quali la dott. ssa Campi Cristina Marialuisa, nata a Milano il 22 luglio 1971, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.M.A.R. Conciliazione (Associazione Metodi Alternativi di Risoluzione delle controversie e gestione della mediazione finalizzata alla Conciliazione)», con sede legale in Milano, via Borgogna n. 5 - c.f. n. 97550080150, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione «A.M.A.R. Conciliazione (Associazione Metodi Alternativi di Risoluzione delle controversie e gestione della mediazione finalizzata alla Conciliazione)», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *B)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «A.M.A.R. Conciliazione (Associazione Metodi Alternativi di Risoluzione delle controversie e gestione della mediazione finalizzata alla Conciliazione)», con sede legale in Milano, via Borgogna n. 5 - c.f. n. 97550080150, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 98 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 luglio 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**10A09980**

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.

**Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «CON & FORM S.r.l.», in San Severo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 4 maggio 2010 prot m. dg DAG 6 maggio 2010, n. 64139.E e 14 e15 luglio 2010, prot m. dg DAG 15 luglio 2010 n. 97041.E, con le quali il dott. Brandonisio Maurizio, nato a San Severo (Foggia) il 9 luglio 1970, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «CON & FORM S.r.l.», con sede legale in San Severo (Foggia), via Tasso n. 7 , c.f. e P.IVA n. 03713650715, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società a responsabilità limitata «CON & FORM S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *B)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato D.M. n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «CON & FORM S.r.l.», con sede legale in San Severo (Foggia), via Tasso n. 7 , c.f. e P.IVA n. 03713650715, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 99 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 luglio 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**10A09981**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 luglio 2010.

**Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto in particolare l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006, recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;

Visto altresì l'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 29 luglio 2009, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2008, a determinare il contingente per l'anno 2009, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis* comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato che l'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestredell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Considerato che alla data del 30 giugno 2010 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del contingente fissato per l'anno 2009, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:

*a)* 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'articolo 142, comma 1, lett. *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 6 luglio 2010

*Il Ministro:* SACCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 249*

ALLEGATO

Ripartizione alle Regioni e alle Province Autonome delle quote d'ingresso per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri

| **REGIONE** | **QUOTA** |
|---|---|
| | |
| **ABRUZZO** | 70 |
| **BASILICATA** | 30 |
| **CALABRIA** | 50 |
| **CAMPANIA** | 70 |
| **EMILIA ROMAGNA** | 600 |
| **FRIULI VENEZIA-GIULIA** | 400 |
| **LAZIO** | 500 |
| **LIGURIA** | 100 |
| **LOMBARDIA** | 700 |
| **MARCHE** | 400 |
| **MOLISE** | 30 |
| **PIEMONTE** | 400 |
| **PUGLIA** | 100 |
| **SARDEGNA** | 50 |
| **SICILIA** | 70 |
| **TOSCANA** | 600 |
| **UMBRIA** | 100 |
| **VALLE D'AOSTA** | 30 |
| **VENETO** | 600 |
| **Provincia Autonoma di BOLZANO** | 50 |
| **Provincia Autonoma di TRENTO** | 50 |
| | |
| **TOTALE** | **5.000** |

**10A10727**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2010.

**Fissazione per l'anno 2009 degli importi definitivi degli aiuti per ettaro per pere, pesche e prugne d'Ente destinate alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 29 febbraio 2008.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 1537, con il quale si dispone, tra l'altro, che ai fini dei pagamenti transitori per le pere e le pesche è trattenuto, fino al 31 dicembre 2010, un importo di 8,567 milioni di euro, imputabile per 7,567 milioni di euro alle pere e per 1,00 milioni di euro alle pesche;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 1539, con il quale si dispone, tra l'altro, che ai fini dei pagamenti transitori per le prugne d'Ente è trattenuto, fino al 31 dicembre 2010, un importo di 1,133 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'ente destinate alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2009, n. 2438 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2009, che ha fissato per il 2009 gli importi dell'aiuto indicativo per ettaro ad un livello pari rispettivamente a 2.200,00 euro/ha per le pere, a 800,00 euro/ha per le pesche e a 2.000,00 euro/ha per le prugne d'Ente;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 2693/2008, con il quale si dispone che gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi dell'art. 171-*quinquies* quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, vengano fissati per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e nei limiti dei richiamati importi comunitari rispettivi trattenuti;

Vista la comunicazione Agea, relativa alle superfici determinate nell'ambito dell'applicazione del regime transitorio al comparto delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione nell'anno 2009, risultanti pari rispettivamente a 1.929,08 ettari per le pere, a 387,37 ettari per le pesche e a 353,34 ettari per le prugne d'Ente;

Ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2009 gli importi definitivi degli aiuti per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, calcolati dividendo i rispettivi importi comunitari trattenuti per le corrispondenti superfici come sopra determinate, ai livelli pari a 3.922,5952 euro/ha per le pere, a 2.581,5112 euro/ha per le pesche, e a 3.206,5432 euro/ha per le prugne d'Ente;

Decreta:

Art. 1.

*Fissazione degli importi definitivi degli aiuti*

1. Gli importi definitivi degli aiuti per ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'Ente nell'anno 2009, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, sono fissati rispettivamente in 3.922,5952 euro/ha per le pere, in 2.581,5112 euro/ha per le pesche e in 3.206,5432 euro/ha per le prugne d'Ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

*Il Ministro:* GALAN

*Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2010*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 282*

**10A10717**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 luglio 2010.

**Sostituzione del commissario governativo della «Società Cooperativa Edilizia *Domus Nova*», in Viareggio.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 20 maggio 2009 redatto da un revisore dell'Associazione generale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Edilizia *Domus Nova*», con sede in Viareggio (Lucca);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata sostituzione del revisore contabile, mancato aggiornamento della contabilità e della mancata redazione del bilancio al 31 dicembre 2008;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2010, n. 34/SGC/2010 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Paolo Mazzetti ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 14 luglio 2010 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Paglioni nato a Civitavecchia (Roma) il 16 agosto 1969 con studio in Livorno a via Micali, 9/c è nominato commissario governativo della cooperativa «Società cooperativa Edilizia *Domus* Nova» con sede in Viareggio (Lucca), già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 3 giugno 2010, n. 34/SGC/2010, in sostituzione del dott. Paolo Mazzetti rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale indicato nel predetto decreto.

Art. 2.

Al predetto commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura di provvedere all'aggiornamento dei libri sociali, versare il contributo di revisione dovuto, verificare la correttezza delle poste di bilancio e della contabilità.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2010

*Il direttore generale:* CINTI

**10A10579**

DECRETO 21 luglio 2010.

**Proroga della gestione commissariale della società «Storm Società Cooperativa Sociale», in Pavia.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 17 luglio 2009, n. 37/SGC/2009 con il quale la società cooperativa Storm società cooperativa sociale» con sede in Pavia è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Andrea D'Isanto;

Vista la relazione pervenuta in data 5 luglio 2010 con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Storm società cooperativa sociale» con sede in Pavia è prorogata fino al 31 ottobre 2010.

Art. 2.

Al dott. Andrea D'Isanto sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza. del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 luglio 2010

*Il direttore generale:* CINTI

**10A10580**

DECRETO 27 luglio 2010.

**Riconoscimento, al sig. Frincu Ovidiu Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Frincu Ovidiu Ioan, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea di ingegneria - Profilo ingegneria energetica con specializzazione in elettroenergetica- conseguita nel 2008 presso l'Università «Petru Maior» con sede a Targu-Mures (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia in impresa abilitata per le lettere richieste, con la qualifica di installatore di impianti elettrici ed elettronici, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* del D.M. n. 37/2008 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA – Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Frincu Ovidiu Ioan, cittadino rumeno, nato a Tirgu Mures (Romania) il 23 gennaio 1984 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2010

*Il direttore generale:* VECCHIO

**10A10528**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

**Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 94/2009.** (Deliberazione n. 58/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi, comma 1, lettera *c)* e comma 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attribuisce le funzioni di Segretario del Comitato a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda alle assegnazioni delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, per la parte relativa al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, recante modifiche alla composizione e al funzionamento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, istituito con deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996;

Viste le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, recante disposizioni organizzative relative alle attività dei Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996, del 9 luglio 1998 n. 63 e del 6 novembre 2009, n. 94 concernenti il regolamento interno del CIPE;

Ritenuto di dover adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni innovative della composizione del Governo e delle modifiche apportate all'articolazione delle competenze tra le diverse amministrazioni centrali e regionali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Comitato;

Delibera:

È approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il seguente regolamento interno di questo Comitato, che sostituisce le precedenti disposizioni di cui alle proprie delibere del 13 luglio 1993, del 26 giugno 1996, del 9 luglio 1998 e del 6 novembre 2009.

## *Capo I*

## DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CIPE

### Art. 1.

*Partecipazione alle sedute del Comitato*

1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica e dell'allegato programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri invitati in ragione delle materie oggetto di trattazione. Partecipa inoltre il Ministro per i rapporti con le regioni in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Regioni.

3. La partecipazione alle sedute del Comitato è riservata ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Sottosegretari di Stato delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilità di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato, delegando eventualmente per iscritto un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza del Ministro, il Presidente del Comitato può disporre comunque il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza della materia o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante del Ministero il cui Ministro è impossibilitato a intervenire.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del giorno della seduta siano inclusi argomenti relativi ad assegnazioni a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, il Comitato è presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 18 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Quando la seduta del CIPE è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, alla seduta può partecipare un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero.

5. In occasione dell'esame di documenti programmatici di interesse generale delle regioni partecipa alla seduta il Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione o provincia autonoma, su invito del Presidente partecipano alla discussione i Presidenti regionali o provinciali interessati. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti relativi ad opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, partecipano alle sedute, su invito del Presidente, i Presidenti delle regioni interessate dalle opere in discussione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 dicembre 2001, n.443. Partecipano alle sedute su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'ISTAT. Possono altresì essere invitati dal Presidente i Presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengono trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta.

6. Un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di Segretario del Comitato. Dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

7. Il Ragioniere Generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato, ivi inclusa la riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti in relazione agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti sottoposti all'esame del CIPE.

8. Può assistere alle sedute, per ognuna delle amministrazioni presenti nel Comitato, un funzionario, di norma quello delegato per la riunione preparatoria del CIPE di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di competenza.

9. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

10. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DIPE) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato, nonché a quelle delle Commissioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

*Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato*

1. Per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il CIPE costituisce con propria delibera le seguenti commissioni, specificandone l'ambito di attività:

1) commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;

2) commissione per l'occupazione e il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive;

3) commissione per le infrastrutture;

4) commissione per la ricerca e la formazione;

5) commissione per il commercio estero;

6) commissione per lo sviluppo sostenibile.

L'attività della commissione per il commercio estero è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

2. Per promuovere l'applicazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, favorire l'omogeneità dei contratti di programma con i soggetti esercenti tali servizi, nonché eseguire il monitoraggio degli effetti dei contratti medesimi sono confermate le attribuzioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di cui alla deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008. Sono confermate altresì le attribuzioni del Comitato per la montagna di cui alla delibera CIPE 13 aprile 1994.

3. Il CIPE può costituire altre commissioni, comitati o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici problemi.

4. Il Segretario del CIPE assegna alla commissione competente, con l'accordo del Ministro proponente, l'istruttoria delle questioni o provvedimenti di particolare rilevanza generale e intersettoriale. In difetto di accordo, il Presidente del CIPE determina l'affidamento dell'istruzione alle commissioni o al DIPE.

5. Le commissioni hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono composte dai Sottosegretari delle amministrazioni interessate e, per ciascuna commissione, da un Sottosegretario designato dal Presidente della Conferenza Stato-regioni. Esse di norma sono presiedute dal Sottosegretario dell'amministrazione con competenza prevalente nell'affare assegnato alla commissione congiuntamente al Segretario del CIPE. La delibera istitutiva prevede la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, in modo da garantire la presenza, oltre ai componenti permanenti, di rappresentanti dei Ministeri interessati in ragione della materia oggetto della discussione. La delibera prevede le modalità di costituzione della struttura interministeriale permanente di supporto all'attività della commissione medesima. Per quanto concerne la commissione per la ricerca e la formazione, la delibera di costituzione tiene conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998. All'atto dell'assegnazione dell'affare alla commissione, la struttura di supporto può essere integrata da altri rappresentanti dei Ministeri interessati nonché da esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. Un funzionario del DIPE è componente della struttura di supporto interministeriale. Tenuto conto delle funzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre

1997, n. 430, il collegamento fra le attività delle commissioni e il relativo coordinamento tecnico è affidato al capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

6. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni, partecipa ai lavori delle commissioni il Presidente della conferenza dei Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato. Per le questioni che riguardano singole regioni o province autonome è chiamato a partecipare il Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.

7. La relazione istruttoria della commissione è trasmessa al DIPE che predispone, su tale base, lo schema di deliberazione e cura l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta.

8. Qualora i Ministri intendano proporre l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE di un provvedimento o questione non affidata all'istruttoria delle commissioni di cui ai commi precedenti, acquisiti i concerti, intese e pareri necessari, inoltrano la proposta con la necessaria documentazione istruttoria al DIPE, allegando altresì una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria e sul rispetto dei vincoli comunitari.

### Art. 3.

*Riunione preparatoria del Comitato*

1. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria convocata dal Segretario del CIPE di norma almeno cinque giorni prima della seduta del Comitato stesso, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del CIPE, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria è predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario del CIPE e sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso dai Ministri componenti, o dai loro capi di Gabinetto, corredate da tutta la documentazione a supporto delle proposte medesime. La mancata allegazione della suddetta documentazione impedisce l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della convocazione della riunione. Il DIPE rende immediatamente disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione acquisita, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, comma 2. Ove non vi sia consenso su atti o provvedimenti istruiti dalle commissioni di cui al precedente art. 2, il Segretario del CIPE può disporre la restituzione alla commissione per ulteriori approfondimenti o la discussione dell'affare in sede CIPE. In relazione alla complessità e rilevanza della questione, il Segretario può assegnare alla commissione l'istruzione di affari, in precedenza non istruiti da quest'ultima.

2. La riunione preparatoria è coordinata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Comitato. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Per le amministrazioni per le quali non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato e per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Sottosegretario di Stato delegato si trovi nella impossibilità di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il capo di Gabinetto ovvero il capo dell'Ufficio legislativo, dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del Comitato. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni, partecipa alla riunione preparatoria il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Segretario della riunione è il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico che riporta:

*a)* luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

*b)* ordine del giorno;

*c)* l'elenco dei presenti;

*d)* le risultanze della discussione distinte per argomento.

3. Gli argomenti da trattare in sede CIPE possono essere inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato soltanto se esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui al successivo art. 4, comma 3.

### Art. 4.

*Cadenza delle sedute. Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato. Ordine del giorno.*

1. Le sedute del Comitato si tengono di regola nell'ultima decade di ciascun mese.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal DIPE su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte già esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. Nell'ordine del giorno della convocazione della seduta possono essere iscritti anche argomenti non compresi tra le proposte esaminate nella riunione preparatoria, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità della trattazione. L'ordine del giorno può essere articolato in due parti: nella prima vengono inseriti gli argomenti compiutamente istruiti ed esaminati favorevolmente nel corso della riunione preparatoria; nella seconda sono invece inseriti gli argomenti di maggiore complessità e rilevanza.

3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimità dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

### Art. 5.

*Convocazioni*

1. Il Comitato è convocato dal Presidente di norma almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta.

2. Contestualmente alla convocazione della seduta, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione acquisita, pubblicandola nell'area riservata del sito web del Comitato e indicando, unicamente all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla, la password di accesso all'area

riservata. A tal fine le amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata, un responsabile del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Ciascuna amministrazione può formulare osservazioni in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno entro i cinque giorni precedenti la seduta del Comitato e comunque non oltre la riunione preparatoria di cui al precedente art. 3.

3. In casi eccezionali, il Comitato può essere convocato dal Presidente con un preavviso inferiore ai dieci giorni di cui al comma 1. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve comunque pervenire in tempo utile ed in forma completa al DIPE. Di norma i singoli argomenti saranno trattati in seduta solo se siano consenzienti tutti i componenti presenti.

### Art. 6.

*Sedute del Comitato*

1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente.

2. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la metà più uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare eventualmente la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione ed il numero degli interventi di ciascun componente.

3. Il componente del Comitato, che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discute o si voti sulla questione in ordine alla quale sussiste la incompatibilità o il conflitto.

4. All'atto della votazione chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.

5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

6. Al DIPE spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in conformità a quanto deliberato, e di trasmetterli in schema al Ragioniere Generale dello Stato per le verifiche degli effetti sulla finanza pubblica di cui al precedente art. 1, comma 7.

### Art. 7.

*Informazioni sui lavori del Comitato*

1. Al termine di ogni seduta, l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato è sottoposto al Presidente per approvazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.

2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'esito della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.

3. Sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *c)* e comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti alle deliberazioni del Comitato relative ad atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso a detti atti è comunque consentito ove la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.

L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le altre deliberazioni del Comitato - in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed imprese ed al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - è differito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.

## *Capo II*
## DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

### Art. 8.

*Atti ufficiali del Comitato*

Gli atti ufficiali del Comitato sono:

*a)* il processo verbale;

*b)* la raccolta delle deliberazioni.

### Art. 9.

*Contenuto del processo verbale*

Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:

*a)* luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;

*b)* ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza, di cui al precedente art. 2, comma 4, per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

*c)* l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;

*d)* la constatazione espressa della verifica del numero legale;

*e)* il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 6, comma 4;

*f)* il testo integrale delle deliberazioni, anche mediante rinvio ad allegati.

Art. 10.

*Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità del processo verbale*

1. La predisposizione del processo verbale è curata da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente. La redazione del processo verbale viene effettuata con l'ausilio del DIPE.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del CIPE, sia delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal Presidente, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato e sono custoditi presso gli archivi del DIPE.

4. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonché gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi. Il Presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

Art. 11.

*Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità*

1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994 - unitamente agli esiti delle verifiche effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del precedente art. 6, comma 6 - e successivamente inviate per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la vigente normativa. Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

2. Copia integrale delle deliberazioni adottate è raccolta in ordine cronologico.

Roma, 13 maggio 2010

*Il Vice Presidente:* TREMONTI

*Il Segretario:* MICCICHÈ

**10A10291**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

### Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione dell'esigenza di valutare in modo compiuto la complessa documentazione acquisita dagli operatori nella prima fase del procedimento in merito ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A10584**

### Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione dell'esigenza di valutare in modo compiuto la complessa documentazione acquisita dagli operatori nella prima fase del procedimento in merito ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A10585**

### Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione dell'esigenza di valutare in modo compiuto la complessa documentazione acquisita dagli operatori nella prima fase del procedimento in merito ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A10586**

**Proroga dei termini del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003.**

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003» è prorogato di sessanta giorni.

La proroga dei termini viene disposta in ragione dell'esigenza di valutare in modo compiuto la complessa documentazione acquisita dagli operatori nella prima fase del procedimento in merito ai profili istruttori oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A10587**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI RAVENNA

**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla ricompensa di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

| Determinazione dirigenziale n. 281 del 29 luglio 2010 | | | punzoni deformati | punzoni smarriti |
|---|---|---|---|---|
| n. marchio | impresa | sede | | |
| 29 RA | Baldini Srl di Baldini Claudio | Fusignano (Ravenna) | 1 | / |

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

**10A10660**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

**Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali ed alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale.**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° settembre 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B71», «X04», «D09», «J04», «M51» e «P36».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B71», «X04», «D09», «J04», «M51» e «P36» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B70», «X03», «D08», «J03», «M50» e «P35».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 1° settembre 2010 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

0,50 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Giallo»;

1,00 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Oro»;

1,15 per cento lordo in ragione di anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

0,35 per cento lordo in ragione di anno sui libretti al portatore;

0,85 per cento lordo in ragione di anno sui depositi giudiziari.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

**10A10071**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.**

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 12 novembre 2009, n. 173, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2009, Supplemento ordinario n. 223, si è provveduto a depositare, in data 11 febbraio 2010, lo strumento di ratifica del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.

Ai sensi dell'art. 5, par. 3 e 4, della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminanti (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), il Protocollo sunnominato è entrato in vigore l'11 agosto 2010.

**10A10573**

**Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.**

Il giorno 9 febbraio 2010, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto dall'entrata in vigore dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, autorizzato con legge 13 febbraio 2006, n. 73, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2006.

In conformità dell'art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 9 febbraio 2010.

**10A10574**

**Comunicato di deposito presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea dello strumento di ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.**

Il giorno 14 luglio 2010, è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 13 ottobre 2009, n. 161 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2009 (Supplemento ordinario).

**10A10575**

**Comunicato di deposito presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea dello strumento di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni.**

Il giorno 20 aprile 2010, è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica n. 187 del 3 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2009 (Supplemento ordinario).

**10A10576**

**Comunicato di deposito presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea dello strumento di ratifica dell'Accordo Euromediterraneo nel settore del trasporto pubblico aereo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.**

Il giorno 14 luglio 2010, è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 13 ottobre 2009, n. 158, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2009 (Supplemento ordinario).

**10A10577**

**Entrata in vigore del Protocollo Modificativo delle Disposizioni Commerciali della Carta dell'Energia, firmato a Bruxelles il 24 aprile 1998.**

Il 23 ottobre 2009, con il deposito dello strumento di ratifica del Protocollo da parte della Georgia, il Dipartimento degli affari giuridici del Ministero degli affari esteri della Repubblica portoghese ha ricevuto, ai sensi dell'art. 42, n. 4 del Trattato della carta dell'energia, strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno tra quarti delle parti contraenti.

Conseguentemente, il Protocollo di modifica alle disposizioni commerciali del Trattato della carta dell'energia, adottato a Bruxelles il 24 aprile 1988, è entrato in vigore, a livello internazionale, nel novantesimo giorno a contare dal 23 ottobre 2009, vale a dire il 21 gennaio 2010.

**10A10578**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo Veneta Engineering S.r.l., in Verona, per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.**

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 29 luglio 2010, all'organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8 - Verona, è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8 - Verona, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'Ali. I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo Veneta Engineering S.r.l. con sede legale in via Lovanio, 8 - Verona, è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**10A10581**

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo European Technological Certification S.r.l. – E.T.C., in Milano, per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.**

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 29 luglio 2010, all'organismo European Technological Certification S.r.l. - E.T.C. con sede legale in viale Piero e Alberto Pirelli, 16 - 20126 Milano, è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione pre-

viste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - esame CE del tipo;

modulo B1 - esame CE della progettazione;

modulo C1 - conformità al tipo;

modulo D - garanzia qualità produzione;

modulo D1 - garanzia qualità produzione;

modulo E - garanzia qualità prodotti;

modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

modulo F - verifica su prodotto;

modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - garanzia qualità totale;

modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo European Technological Certification Srl - E.T.C. con sede legale in viale Piero e Alberto Pirelli, 16 - 20126 Milano, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**10A10582**

## Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Certification Bureau S.r.l., in Ravenna, per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 29 luglio 2010, la società Certification Bureau S.r.l. con sede legale in via M. Travaglini, 8 - 48122 Ravenna, è autorizzata in qualità di entità terza a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**10A10583**

## Nomina dei commissari liquidatori del Gruppo Ira/Graci in amministrazione straordinaria

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 agosto 2010 si è provveduto, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5110/10, a nominare commissari liquidatori delle società del Gruppo Ira/Graci in amministrazione straordinaria, i signori prof. Valerio Di Gravio, nato a Roma il 22 agosto 1958, il dott. Paolo Lupi, nato a Roma il 10 maggio 1960, l'avv. Marco Mariani nato a Pescara il 2 maggio 1960.

**10A10661**

## Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Ente Certificazione Omologazione S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 3 agosto 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 22 febbraio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Ente Certificazione Omologazione S.r.l., con sede legale in via S. Vincent n. 11 - 00135 Roma

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

**10A10673**

## Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Iedige S.r.l., in Bari.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 9 agosto 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 ottobre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Iedige S.r.l., con sede legale in via De Rossi n. 63 - 70122 Bari

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

**10A10674**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-203) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **56,00** |

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.